

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue novembre
(22 novembre 2016)

alle ore undici e minuti quarantacinque (11,45),
in Vicenza, nello studio in Piazza delle Biade n. 17.

Avanti a me, Dottoressa Elisa Stagnotto, Notaio in Arsiero,
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa,

è comparso:

- PACCANARO CLAUDIO, nato a Zermeghedo (VI) il 19 aprile
1952, domiciliato a Vicenza, Via Puccini G. n. 25/B, codice
fiscale PCC CLD 52D19 M170F,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità
di Amministratore Unico e rappresentante della

**"LABORATORIO PROTETTO XY1 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS"** IN SIGLA **"XY SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede legale in
Vicenza, Via Puccini n. 25/B, codice fiscale, partita I.V.A.
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza n.
03641460245, R.E.A. n. VI - 341785, Albo Cooperative a
mutualità prevalente n. A208422, costituita in Italia il 6
settembre 2010 e di diritto italiano.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio
sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il relativo
verbale, allo svolgimento dell'assemblea dei soci della detta
società riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- ampliamento delle attività che costituiscono l'oggetto
sociale, con conseguente modifica degli articoli 3 e 4 dello
statuto sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.
26 dello statuto sociale vigente, il medesimo signor
PACCANARO CLAUDIO il quale constata e mi chiede di far
risultare che:

- sono presenti, in proprio e per deleghe, e legittimati ad
intervenire tutti i soci, iscritti nel libro soci ed aventi
diritto al voto e precisamente:

= MAGRO CLAUDIA, nata a Bronte (CT) il giorno 8 febbraio 1976;

= MONTEPAONE VINCENZO, nato a Taranto il 23 marzo 1979;

= PROIETTO REMO, nato a Valdagno (VI) il 25 novembre 1984;

= CASTIONI ALICE, nata a Villafranca di Verona (VR) il 9
gennaio 1981;

= FRANCHETTO FABIO, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 27
luglio 1968, per delega, che resterà conservata agli atti
sociali, dal signor Proietto Remo, sopra indicato;

= NICOLI CARMENCITA, nata a Schio (VI) il 28 luglio 1953, per
delega, che resterà conservata agli atti sociali, dalla
signora Magro Claudia, sopra indicata;

**REGISTRATO A
VALDAGNO**

IL 23/11/2016

AL N° 9403

SERIE I T


€ 0,00

ISCRITTO

NEL REGISTRO DELLE

IMPRESE DI VICENZA

IL 24/11/2016



- egli stesso è presente quale Amministratore Unico;

- la società, ai sensi di legge, non è dotata di organo di controllo;

- i soci intervenuti hanno dichiarato di essere edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione;

- l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza di formale convocazione e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, essendo presenti tutti i soci e l'organo amministrativo.

Il Presidente quindi, avendo accertato l'identità e legittimazione dei presenti, passa quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno e, illustrandone le ragioni di opportunità, propone di:

- ampliare le attività della società mediante la costruzione e progettazione di edifici civili ed industriali ed ogni attività relativa all'impiantistica.

Chiudendo nella sua esposizione, il Presidente invita l'assemblea alla discussione ed alla deliberazione.

Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con il voto espresso, palese e favorevole di tutti i soci e pertanto all'unanimità, come il presidente constata e fa constare,

DELIBERA:

1) di ampliare le attività che costituiscono l'oggetto sociale, così come sopra proposto dal Presidente, e pertanto di modificare gli articoli 3 e 4 dello statuto vigente che saranno del nuovo seguente tenore letterale:

"Art. 3

Il "Laboratorio Protetto XY1" è retto dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.

Lo scopo del "Laboratorio Protetto XY1" è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera b) e di cui all'art. 4 della medesima Legge.

Il Laboratorio Protetto XY1 si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Il Laboratorio Protetto XY1, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con alcuni enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo

Settore.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste dal seguente articolo 27 dello statuto sociale. Nello svolgimento dell'attività produttiva il Laboratorio Protetto XY1 impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine il Laboratorio Protetto XY1, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinate o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Il Laboratorio Protetto XY1 può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.


I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali. Il Laboratorio Protetto XY1 intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, mediante lo svolgimento e la gestione di attività diverse - industriali o di servizi, come meglio infra precisato.

"Tecnologia, gestione, logistica, formazione e innovazione per opportunità di lavoro con dignità intellettuale" è lo slogan che ispira l'azione del "Laboratorio Protetto XY1".

Proprio attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, infatti, la cooperativa "Laboratorio Protetto XY1" intende offrire servizi ad alto valore aggiunto in genere e sistemi informatici e telematici in particolare.

A titolo esemplificativo, il "Laboratorio Protetto XY1" offrirà:

- A. Servizi Direzionali.
- B. Promozione Commerciale.
- C. Assistenza e Servizi alla qualità.
- D. Soluzioni Antinfortunistiche.
- E. Ingegneria impianti.
- F. Servizi informatici e telematici.



Comprenderanno sia interventi di alto livello su server, sia assistenza a basso livello sui clienti e precisamente, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

1. gestione principale, cioè la configurazione e il collegamento delle componenti della rete, dei PC e delle periferiche, nonché aggiornamento antivirus e dei sistemi operativi;

2. gestione back-up, che consiste nell'implementazione delle politiche di back-up e nella configurazione necessaria dell'hardware;

3. configurazione internet e accesso remoto, cioè la configurazione interna ed esterna della posta elettronica, attivazione di firewall di protezione, il controllo dell'accesso a internet dei PC client, la configurazione vpn (virtual private network) per gli accessi autorizzati degli utenti nella rete locale, sia tramite internet che servizi remote access;

4. assistenza hardware e software, cioè il controllo e la sostituzione del materiale danneggiato, la configurazione di router disco e allied telesyn per accessi veloci, di bridge o routing per collegamenti tra reti in luoghi diversi, l'ottimizzazione del traffico di rete, il supporto nell'installazione di nuovi programmi.

G. Servizio di Manutenzione e assistenza delle attrezzature telematiche e informatiche.

Tale servizio, presso le organizzazioni, si basa sull'help desk telefonico degli utenti nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

In particolare, garantirà:

1. risposta alle chiamate telefoniche o a fax ed email che segnalano problemi nell'utilizzo del PC o delle periferiche;

2. individuazione del problema hardware o software che viene descritto da chi contatta l'help desk;

3. risoluzione telefonica del problema segnalato.

Laddove non sarà possibile l'intervento a distanza dell'operatore, dei tecnici specializzati interverranno in loco.

Il servizio si completa, quindi, con assemblaggio, la configurazione e l'installazione hardware e software.

H. Altri servizi ad elevato contenuto tecnologico, quali:

- servizi di logistica cartelle cliniche e radiologiche;
- servizi di sicurezza informatica;
- servizi di sicurezza antincendio e controllo accessi;
- servizi di telecontrollo;
- servizi di illuminazione pubblica;
- servizi global service impiantistico.

I. Consulenza specialistica per progetti di innovazione delle imprese.

Il Laboratorio Protetto XY1 potrà offrire un servizio di consulenza mirata, ad esempio, al miglioramento della rete

telematica, già presente presso i clienti, o a progetti innovativi per l'energia alternativa. Nello specifico caso delle reti telematiche, ad esempio, l'intervento del Laboratorio Protetto xyl, potrà essere ad ampio raggio e riguardare la gestione di tutti i 7 (sette) livelli del modello ISO/OSI, per un servizio globale di rete.

L. Servizio specialistico di introduzione del telelavoro nelle organizzazioni. Coerentemente con la vocazione del "Laboratorio Protetto XY1" di utilizzare le tecnologie informatiche, telematiche, di telecontrollo e automazione come mezzi per migliorare e aumentare le opportunità di lavoro, la cooperativa intende porsi al fianco delle aziende che vogliono introdurre il telelavoro. Ciò comporterà:

- la messa a disposizione degli strumenti hardware e software;
- la configurazione della rete e la gestione delle comunicazioni tra l'ufficio virtuale e il resto dell'organizzazione;

- la formazione degli utenti nell'utilizzo degli strumenti di lavoro nella gestione delle comunicazioni a distanza.

La gestione del "Laboratorio Protetto XY1" sarà orientata alla continua innovazione e, per tale ragione, intende impiegare gli utili derivanti dalla sua attività per:


- a. autosostentamento;
- b. la formazione dei dipendenti;
- c. lo studio di progetti innovativi, che coinvolgeranno le energie mentali dei soggetti svantaggiati.

M. La costruzione e progettazione di edifici civili ed industriali ed ogni attività relativa all'impiantistica ed all'impiantistica tecnologica.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Laboratorio Protetto XY1, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o commesse al proprio.

Il Laboratorio Protetto XY1 può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni



di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, c.c..

Art. 4

1. Il Laboratorio Protetto XY1 intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, mediante lo svolgimento e la gestione di attività diverse - industriali o di servizi, come meglio precisato.

"Tecnologia, gestione, logistica, formazione e innovazione per opportunità di lavoro con dignità intellettuale" è lo slogan che ispira l'azione del "Laboratorio Protetto XY1".

Proprio attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, infatti, "Laboratorio Protetto XY1" intende offrire servizi ad alto valore aggiunto in genere e sistemi informatici e telematici in particolare.

A titolo esemplificativo, la cooperativa "Laboratorio Protetto XY1" offrirà:

A. servizi informatici e telematici

Comprenderanno sia interventi di alto livello su server, sia assistenza a basso livello sui clienti e, precisamente, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

1. gestione principale, cioè la configurazione e il collegamento delle componenti della rete, dei PC e delle periferiche, nonché aggiornamento antivirus e dei sistemi operativi;
2. gestione back-up, che consiste nell'implementazione delle politiche di back-up e nella configurazione necessaria dell'hardware;
3. configurazione internet e accesso remoto, cioè la configurazione interna ed esterna della posta elettronica, attivazione di firewall di protezione, il controllo dell'accesso a internet dei PC client, la configurazione vpn (virtual private network) per gli accessi autorizzati degli utenti nella rete locale, sia tramite internet che servizi remote access;
4. assistenza hardware e software, cioè il controllo e la sostituzione del materiale danneggiato, la configurazione di router disco e allied telesyn per accessi veloci, di bridge o routing per collegamenti tra reti in luoghi diversi, l'ottimizzazione del traffico di rete, il supporto nell'installazione di nuovi programmi.

B. Servizio di Manutenzione e assistenza delle attrezzature telematiche e informatiche.

Tale servizio, presso le organizzazioni, si basa sull'help desk telefonico degli utenti nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

In particolare, garantirà:

1. risposta alle chiamate telefoniche o a fax ed email che segnalano problemi nell'utilizzo del PC o delle periferiche;
2. individuazione del problema hardware o software che viene descritto da chi contatta l'help desk;
3. risoluzione telefonica del problema segnalato.

Laddove non sarà possibile l'intervento a distanza dell'operatore, dei tecnici specializzati interverranno in loco.

Il servizio si completa, quindi, con assemblaggio, la configurazione e l'installazione hardware e software.

C. Altri servizi ad elevato contenuto tecnologico, quali:

- servizi di logistica cartelle cliniche e radiologiche;
- servizi di sicurezza informatica;
- servizi di sicurezza antincendio e controllo accessi;
- servizi di telecontrollo;
- servizi di illuminazione pubblica;
- servizi global service impiantistico.


D. Consulenza specialistica per progetti di innovazione delle imprese.

Il Laboratorio Protetto XY1 potrà offrire un servizio di consulenza mirata, ad esempio, al miglioramento della rete telematica, già presente presso i clienti, o a progetti innovativi per l'energia alternativa. Nello specifico caso delle reti telematiche, ad esempio, l'intervento della cooperativa "Laboratorio Protetto XY1", potrà essere ad ampio raggio e riguardare la gestione di tutti i 7 (sette) livelli del modello ISO/OSI, per un servizio globale di rete.

E. Servizio specialistico di introduzione del telelavoro nelle organizzazioni. Coerentemente con la vocazione della cooperativa "Laboratorio Protetto XY1" di utilizzare le tecnologie informatiche, telematiche, di telecontrollo e automazione come mezzi per i migliorare e aumentare le opportunità di lavoro, la cooperativa intende porsi al fianco delle aziende che vogliono introdurre il telelavoro. Ciò comporterà:

- la messa a disposizione degli strumenti hardware e software;
- la configurazione della rete e la gestione delle comunicazione tra l'ufficio virtuale e il resto dell'organizzazione;
- la formazione degli utenti nell'utilizzo degli strumenti di lavoro nella gestione delle comunicazioni a distanza.

La gestione del "Laboratorio Protetto XY1" sarà orientata alla continua innovazione e, per tale ragione, intende impiegare gli utili derivanti dalla sua attività per:



a. autosostentamento;

b. la formazione dei dipendenti;

c. lo studio di progetti innovativi, che coinvolgeranno le energie mentali dei soggetti svantaggiati.

F. La costruzione e progettazione di edifici civili ed industriali ed ogni attività relativa all'impiantistica ed all'impiantistica tecnologica.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio é richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Laboratorio Protetto XY1, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o commesse al proprio.

Il Laboratorio Protetto XY1 può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, c.c..";

2) di dare atto che le delibere come sopra assunte avranno efficacia dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi di legge;

3) di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione e l'attuazione delle delibere che precedono.

Il signor PACCANARO CLAUDIO dichiara di essere a conoscenza delle comunicazioni circa la modifica dell'oggetto sociale della società predetta che dovranno essere da lui effettuate presso il Registro delle Imprese competente.

Il Presidente infine mi consegna copia dello statuto sociale aggiornato con le deliberazioni che precedono, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti venti (12,20).

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti tutte, sono a carico della società.


Il presente atto, le relative copie, istanze e formalità conseguenti sono esenti da imposte di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto poste in essere e/o richieste da Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Del presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su tre fogli per pagine otto e parte della presente, ho dato lettura al comparente che lo approva, lo dichiara conforme alla verità e lo sottoscrive alle ore dodici e minuti venti (12,20).

F.to: Paccanaro Claudio

F.to: Elisa Stagnotto notaio



STATUTO

TITOLO 1

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO
SOCIALE**

Art. 1

E' costituita con sede nel Comune di Vicenza, in Via Puccini 25/B, il Laboratorio protetto Società cooperativa denominato **LABORATORIO PROTETTO XY1 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IN SIGLA "XY1 SOCIETÀ COOPERATIVA"**.

Nel laboratorio protetto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci,

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Con delibera degli organi competenti, la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.

Art. 2

La durata della cooperativa é fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 27 del presente statuto.

Art. 3

Il "Laboratorio Protetto XY1" é retto dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.

Lo scopo del "Laboratorio Protetto XY1" è perseguire l'intere-

resse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera b) e di cui all'art. 4 della medesima Legge.

Il Laboratorio Protetto XY1 si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Il Laboratorio Protetto XY1, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con alcuni enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste dal seguente articolo 27 dello statuto sociale. Nello svolgimento dell'attività produttiva il Laboratorio Protetto XY1 impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine il Laboratorio Protetto XY1, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinate o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Il Laboratorio Protetto XY1 può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.

Il Laboratorio Protetto XY1 intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, mediante lo svolgimento e la gestione di attività diverse - industriali o di servizi, come

meglio infra precisato.

"Tecnologia, gestione, logistica, formazione e innovazione per opportunità di lavoro con dignità intellettuale" é lo slogan che ispira l'azione del "Laboratorio Protetto XY1".

Proprio attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, infatti, la cooperativa "Laboratorio Protetto XY1" intende offrire servizi ad alto valore aggiunto in genere e sistemi informatici e telematici in particolare.

A titolo esemplificativo, il "Laboratorio Protetto XY1" offrirà:

- A. Servizi Direzionali.
- B. Promozione Commerciale.
- C. Assistenza e Servizi alla qualità.
- D. Soluzioni Antinfortunistiche.
- E. Ingegneria impianti.
- F. Servizi informatici e telematici.

Comprenderanno sia interventi di alto livello su server, sia assistenza a basso livello sui clienti e precisamente, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

1. gestione principale, cioè la configurazione e il collegamento delle componenti della rete, dei PC e delle periferiche, nonché aggiornamento antivirus e dei sistemi operativi;
2. gestione back-up, che consiste nell'implementazione delle politiche di back-up e nella configurazione necessaria dell'hardware;
3. configurazione internet e accesso remoto, cioè la configurazione interna ed esterna della posta elettronica, attivazione di firewall di protezione, il controllo dell'accesso a internet dei PC client, la configurazione vpn (virtual private network) per gli accessi autorizzati degli utenti nella rete locale, sia tramite internet che servizi remote access;
4. assistenza hardware e software, cioè il controllo e la sostituzione del materiale danneggiato, la configurazione di router disco e allied telesyn per accessi veloci, di bridge o routing per collegamenti tra reti in luoghi diversi, l'ottimizzazione del traffico di rete, il supporto nell'installazione di nuovi programmi.

G. Servizio di Manutenzione e assistenza delle attrezzature telematiche e informatiche.

Tale servizio, presso le organizzazioni, si basa sull'help desk telefonico degli utenti nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

In particolare, garantirà:

1. risposta alle chiamate telefoniche o a fax ed email che segnalano problemi nell'utilizzo del PC o delle periferiche;
2. individuazione del problema hardware o software che viene descritto da chi contatta l'help desk;
3. risoluzione telefonica del problema segnalato.

Laddove non sarà possibile l'intervento a distanza dell'operatore, dei tecnici specializzati interverranno in loco.

Il servizio si completa, quindi, con assemblaggio, la configurazione e l'installazione hardware e software.

H. Altri servizi ad elevato contenuto tecnologico, quali:

- servizi di logistica cartelle cliniche e radiologiche;
- servizi di sicurezza informatica;
- servizi di sicurezza antincendio e controllo accessi;
- servizi di telecontrollo;
- servizi di illuminazione pubblica;
- servizi global service impiantistico.

I. Consulenza specialistica per progetti di innovazione delle imprese.

Il Laboratorio Protetto XY1 potrà offrire un servizio di consulenza mirata, ad esempio, al miglioramento della rete telematica, già presente presso i clienti, o a progetti innovativi per l'energia alternativa. Nello specifico caso delle reti telematiche, ad esempio, l'intervento del Laboratorio Protetto XY1, potrà essere ad ampio raggio e riguardare la gestione di tutti i 7 (sette) livelli del modello ISO/OSI, per un servizio globale di rete.

L. Servizio specialistico di introduzione del telelavoro nelle organizzazioni. Coerentemente con la vocazione del "Laboratorio Protetto XY1" di utilizzare le tecnologie informatiche, telematiche, di telecontrollo e automazione come mezzi per migliorare e aumentare le opportunità di lavoro, la cooperativa intende porsi al fianco delle aziende che vogliono introdurre il telelavoro. Ciò comporterà:

- la messa a disposizione degli strumenti hardware e software;
- la configurazione della rete e la gestione delle comunicazioni tra l'ufficio virtuale e il resto dell'organizzazione;
- la formazione degli utenti nell'utilizzo degli strumenti di lavoro nella gestione delle comunicazioni a distanza.

La gestione del "Laboratorio Protetto XY1" sarà orientata alla continua innovazione e, per tale ragione, intende impiegare gli utili derivanti dalla sua attività per:

- a. autosostentamento;
- b. la formazione dei dipendenti;
- c. lo studio di progetti innovativi, che coinvolgeranno le energie mentali dei soggetti svantaggiati.

M. La costruzione e progettazione di edifici civili ed industriali ed ogni attività relativa all'impiantistica ed all'impiantistica tecnologica.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Laboratorio Protetto XY1, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta

nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o commesse al proprio.

Il Laboratorio Protetto XY1 può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, c.c..

Art. 4

1. Il Laboratorio Protetto XY1 intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, mediante lo svolgimento e la gestione di attività diverse - industriali o di servizi, come meglio precisato.

"Tecnologia, gestione, logistica, formazione e innovazione per opportunità di lavoro con dignità intellettuale" é lo slogan che ispira l'azione del "Laboratorio Protetto XY1".

Proprio attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, infatti, "Laboratorio Protetto XY1" intende offrire servizi ad alto valore aggiunto in genere e sistemi informatici e telematici in particolare.

A titolo esemplificativo, la cooperativa "Laboratorio Protetto XY1" offrirà:

A. servizi informatici e telematici

Comprenderanno sia interventi di alto livello su server, sia assistenza a basso livello sui clienti e, precisamente, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

1. gestione principale, cioè la configurazione e il collegamento delle componenti della rete, dei PC e delle periferiche, nonché aggiornamento antivirus e dei sistemi operativi;
2. gestione back-up, che consiste nell'implementazione delle politiche di back-up e nella configurazione necessaria dell'hardware;
3. configurazione internet e accesso remoto, cioè la configurazione interna ed esterna della posta elettronica, attiva-

zione di firewall di protezione, il controllo dell'accesso a internet dei PC client, la configurazione vpn (virtual private network) per gli accessi autorizzati degli utenti nella rete locale, sia tramite internet che servizi remote access;

4. assistenza hardware e software, cioè il controllo e la sostituzione del materiale danneggiato, la configurazione di router disco e allied telesyn per accessi veloci, di bridge o routing per collegamenti tra reti in luoghi diversi, l'ottimizzazione del traffico di rete, il supporto nell'installazione di nuovi programmi.

B. Servizio di Manutenzione e assistenza delle attrezzature telematiche e informatiche.

Tale servizio, presso le organizzazioni, si basa sull'help desk telefonico degli utenti nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

In particolare, garantirà:

1. risposta alle chiamate telefoniche o a fax ed email che segnalano problemi nell'utilizzo del PC o delle periferiche;
2. individuazione del problema hardware o software che viene descritto da chi contatta l'help desk;
3. risoluzione telefonica del problema segnalato.

Laddove non sarà possibile l'intervento a distanza dell'operatore, dei tecnici specializzati interverranno in loco.

Il servizio si completa, quindi, con assemblaggio, la configurazione e l'installazione hardware e software.

C. Altri servizi ad elevato contenuto tecnologico, quali:

- servizi di logistica cartelle cliniche e radiologiche;
- servizi di sicurezza informatica;
- servizi di sicurezza antincendio e controllo accessi;
- servizi di telecontrollo;
- servizi di illuminazione pubblica;
- servizi global service impiantistico.

D. Consulenza specialistica per progetti di innovazione delle imprese.

Il Laboratorio Protetto XY1 potrà offrire un servizio di consulenza mirata, ad esempio, al miglioramento della rete telematica, già presente presso i clienti, o a progetti innovativi per l'energia alternativa. Nello specifico caso delle reti telematiche, ad esempio, l'intervento della cooperativa "Laboratorio Protetto XY1", potrà essere ad ampio raggio e riguardare la gestione di tutti i 7 (sette) livelli del modello ISO/OSI, per un servizio globale di rete.

E. Servizio specialistico di introduzione del telelavoro nelle organizzazioni. Coerentemente con la vocazione della cooperativa "Laboratorio Protetto XY1" di utilizzare le tecnologie informatiche, telematiche, di telecontrollo e automazione come mezzi per i migliorare e aumentare le opportunità di lavoro, la cooperativa intende porsi al fianco delle aziende che vogliono introdurre il telelavoro. Ciò comporterà:

- la messa a disposizione degli strumenti hardware e software;

- la configurazione della rete e la gestione delle comunicazioni tra l'ufficio virtuale e il resto dell'organizzazione;
- la formazione degli utenti nell'utilizzo degli strumenti di lavoro nella gestione delle comunicazioni a distanza.

La gestione del "Laboratorio Protetto XY1" sarà orientata alla continua innovazione e, per tale ragione, intende impiegare gli utili derivanti dalla sua attività per:

- a. autosostentamento;
- b. la formazione dei dipendenti;
- c. lo studio di progetti innovativi, che coinvolgeranno le energie mentali dei soggetti svantaggiati.

F. La costruzione e progettazione di edifici civili ed industriali ed ogni attività relativa all'impiantistica ed all'impiantistica tecnologica.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Laboratorio Protetto XY1, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi; assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o commesse al proprio.

Il Laboratorio Protetto XY1 può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, e vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, c.c..

TITOLO II SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non svolgendo attività in concorrenza con quelle della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla direzione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991 devono coprire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibile con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento del Laboratorio Protetto XY1;

- soci volontari che prestano la loro attività a titolo di volontariato, gratuitamente, senza linee di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dal Laboratorio Protetto XY1 e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui il numero dei soci sia di almeno nove, possono essere altresì soci le persone giuridiche, pubbliche o private, e, in particolare, le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, formativi, culturali e ricreativi ai affini alle finalità della cooperativa e nei cui statuti sia comunque previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2527 c.c., l'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-

formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 60% (sessanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale di inserimento dell'impresa cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur potendo essere eletti amministratori o membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa per tutto il periodo di permanenza della categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti i diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, come un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti del Laboratorio Protetto XY1;
- c) la difficoltà o impossibilità sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei pari ai soci ordinari.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della

cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo nella quale dichiarare di conoscere, di accettare e di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indicare:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà, comunque, essere di ammontare inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla Legge.

L'aspirante socio, persona fisica o, se i soci siano almeno nove, giuridica, dovrà altresì presentare la dichiarazione espressa e separata di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 36 del presente statuto.

Qualora ne sussistano le condizioni di Legge, l'aspirante socio persona giuridica o altro ente dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c..

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Laboratorio Protetto XY1 nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferendosi alla gestione sociale;

d) ove non partecipino all'amministrazione della società, ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, il tutto nel rispetto di quanto infra previsto.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni i legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo e ad astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa.

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve fare richiesta scritta all'organo

amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte, se il socio è persona fisica. La qualità di socio si perde per recesso esclusione cessazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per ammissione;
- non si trovi in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo con la cooperativa o attività di volontariato presso la stessa.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C..

Il recesso, accettato, ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può escludere il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per adeguarsi;
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico,

nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

- senza giustificati motivi non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;

- senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero venga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

- nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

- manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri la completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;

- se si tratti di socio diverso da persona fisica, incorra in una causa di scioglimento o si trovi in stato di liquidazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico lavorativo.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 13 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberate tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successive.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempimento che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi posseduta la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al Laboratorio Protetto XY1 sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, termine entro il quale deve essere fatto il relativo pagamento.

Art. 14

In caso di morte o cessazione del socio, se gli eredi o legatari o, comunque, i subentrati non hanno i requisiti per ammissione nella società o non vogliono subentrare, maturano il diritto al rimborso delle quote possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte o la cessazione.

Accertamento del possesso da parte degli eredi, o dei legatari o comunque, dei subentranti, dei requisiti previsti per l'ammissione e sancito con delibera dell'Organo amministrativo.

Art. 15

Il Laboratorio Protetto XY1 è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi/legatari/subentranti del socio deceduto/cessato, ove queste siano state richieste entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali sarà richiesto il rimborso nei termini suddetti sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Il Laboratorio Protetto XY1 può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivato da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione fermo avuto effetto.

Se entra un anno dalle scioglimento del rapporto associative si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III PATRIMONIO E QUOTE

Art. 16

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dal fondo di riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge per statuto.

Art. 17

La quota sottoscritta dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

La quota è sempre nominativa; essa potrà essere sottoposta a pegno o vincolo e ceduta a soci o terzi con effetti verso la società se non con le modalità di cui al precedente art. 8. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 18

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore del 30% (trenta per cento) sugli utili di esercizio.

TITOLO IV GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art.

2364 C.C..

L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 20

Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione dell'Organismo amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperative della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'artt. 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Art. 21

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'art. 2545 sexies C.C.. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro. L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità:

1. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale;
2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa;
3. un'eventuale quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
4. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V DECISIONI DEI SOCI

Art. 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono sempre adottate in Assemblea nel rispetto del metodo collegiale. L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Art. 23

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza (prima ed eventualmente seconda convocazione) e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci con diritto di voto e sia intervenuto o informato l'organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, l'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione;
- c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) determina la retribuzione annuale dell'Amministratore unico dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera sulle responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;
- f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale e sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno. I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di vote nell'assemblea; in questo ultime caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art. 24

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 25

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non possono essere delegati né l'Amministratore unico o i membri del Consiglio di amministrazione, né i sindaci, né i dipendenti della società. Per le votazioni si procederà nel sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio palese.

Art. 26

L'Assemblea é presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza e di impedimento di questi ultimi, è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante a maggioranza tra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 27

L'assemblea, in prima e seconda convocazione, e regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dal penultimo comma dell'art. 36 del presente statuto.

TITOLO VI ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 28

L'Organo amministrativo si compone di un Amministratore unico o di un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea, prima di

procedere all'elezione, delibera se eleggere un Amministratore unico o un Consiglio di Amministrazione. L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, ma l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e comunque scelta tra i soci cooperatori. Nel caso di Consiglio di amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estremo al Consiglio.

Art. 29

L'Amministratore unico è scelto tra i soci e dura in carica fino a dimissioni o a revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. L'Amministratore unico non ha diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad esso spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica fino a dimissioni o a revoca da parte dell'Assemblea e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio di amministrazione non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinabile nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano dalla dele-

ga conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Non possono comunque essere delegati dall'Organo amministrativo, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di mancanza sopravvenuta di più Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori il alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominate, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In case di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore se nominati o in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori

le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio - conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 32

L'Organo amministrativo, sia esso costituito dall'Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi gli atti che la legge e statuto riservano alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere il bilancio;

c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazioni;

e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi, salve quante previste dall'art. 2361 c.c.;

f) deliberare circa il recesso dei soci;

g) deliberare ed attuare mite le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate negli artt. 3 e 4 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto siano riservate all'assemblea.

Art. 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e, se previsto, del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti necessari o utili all'attuazione dell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente, qualora sia stato nominato e, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

La firma e la rappresentanza sociale spettano anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega.

L'Amministratore Unico il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VII ORGANO DI CONTROLLO

Art. 34

Quando obbligatoriamente per legge o se comunque nominate, il Collegio Sindacale, si compone di tre sindaci elettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano anche il Presidente. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, e rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relative al terzo esercizio della carica i soci, nel nominarle, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti, per l'intero periodo di durata del suo ufficio. In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previste dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare

sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità speciale, la corrispondenza del bilancio e del conto prelievi e profitti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengono fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in case di emissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento precedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato; dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 35

E' comunque vietata la distribuzione ai soci di dividendi sotto qualsiasi forma. Qualora dovesse venire introdotta - nei limiti consentiti alle cooperative che rinviano alle norme sulle s.r.l. dalla normativa tempo per tempo vigente - la previsione statutaria della emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori, sarebbe comunque vietato remunerare detti strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi dall'art. 2514 lett. a) c.c.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Con la cessazione il Laboratorio Protetto XY1, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 21, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale della provincia in cui ha sede la società.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorie del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

L'organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche introduttive o soppressive di clausole compromissorie e devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne determinerà i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 21, 3);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies C.C..

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci.

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, delle società responsabilità limitata.

F.to: Paccanaro Claudio

F.to: Elisa Stagnotto notaio

Cert
fogl:
munif
Si r
Arsie

Certifico che la presente copia, composta da 10 (dieci)
fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e
munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti in carta libera.

Arsiero, 28 novembre 2016.

Paolo Stagnotto notaio

